

**COPIA**

C.C. Nr. 28 15/12/2014	Oggetto: Determinazione in merito ai tributi e alle tariffe per l'anno 2015.
---	---

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **duemilaquattordici** addì **quindici** del mese di **dicembre** alle ore **17.30** nella sala delle adunanza consiliari, convocato per decisione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di * convocazione, il Consiglio Comunale.

Cognome e Nome	Presente
1. CRETIER Roberto - Sindaco	Sì
2. NOUSSAN Osvaldo - Vice Sindaco	Sì
3. ZUBLENA Enrica - Assessore	Sì
4. LANTELME Corrado - Assessore	Sì
5. SOLERTE Jean-Michel - Assessore	Sì
6. NOUCHY Romano Lucio - Assessore	Sì
7. BLANC Romilda - Consigliere	Sì
8. GRANGE Antonella - Consigliere	Sì
9. POLITO Carmelo - Consigliere	Sì
10. DROZ Gianfranco - Consigliere	Sì
11. DROZ Fabio - Consigliere	Sì
12. ARTAZ Lara - Consigliere	Sì
13. BERTHOLIN Luca - Consigliere	Sì
14. BLANC Paolo - Consigliere	Sì
15. GALLIZIOLI Erika - Consigliere	Sì
Totale Presenti: 15	
Totale Assenti: 0	

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Ubaldo Alessio CERISEY il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CRETIER Roberto nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattativa dell'oggetto sopra indicato.

PARERE DI LEGITTIMITÀ ai sensi dell'art. 49bis della L.r. 07.12.1998, n.54:

PARERE FAVOREVOLE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Ubaldo CERISEY

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA ai sensi dell'art. 3 comma 3° del regolamento comunale di contabilità:

PARERE FAVOREVOLE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: Ubaldo CERISEY

OGGETTO:

Determinazione in merito ai tributi e alle tariffe per l'anno 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 53, comma 16 della legge 23/12/2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001 n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 9, comma 1, lettera c) del Regolamento Regionale n. 1/99, il quale dispone che vengano allegate al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali vengono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni;

Atteso, altresì, che il suddetto articolo prevede che per i servizi a domanda individuale la deliberazione stabilisca, oltre alle tariffe, anche il tasso di copertura in percentuale del costo complessivo di gestione dei servizi stessi che si intende assicurare con i proventi degli utenti e con contributi a specifica destinazione;

Rammentato ancora che l'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella Legge 26 aprile 1983, n. 131, impone ai Comuni l'obbligo di definire, non oltre la data della deliberazione del Bilancio, la misura percentuale di copertura dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale che vengono finanziati da tariffe o contribuzioni;

Visti gli articoli 21 e 23 della l.r. 7.12.1998, n. 54;

Visto lo Statuto comunale, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. **50** del **27/10/2010**, e in particolare, l'art. 10 lettera g) che stabilisce che il Consiglio comunale è competente a determinare le tariffe, le tasse e le imposte comunali;

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 5 del 04/03/2013 avente ad oggetto la "Determinazione in merito ai tributi e alle tariffe per l'anno 2013";
- n. 6 del 04/03/2013 avente ad oggetto "Approvazione tariffe tributo sui rifiuti e tributo sui servizi indivisibili - anno 2013";
- n. 32 del 29/11/2013 avente ad oggetto "Modifica tariffe del Tributo sui Rifiuti

Preso atto che il Dipartimento degli Enti locali della Regione ha comunicato che in data 7 novembre 2014 la Giunta Regionale ha approvato il disegno di legge recante: "*Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e Pluriennale della Regione Valle d'Aosta*" (Legge Finanziaria per gli anni 2015/2017);

Dato Atto che occorre, procedere alla determinazione delle tariffe ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2015/2017 ed alla contestuale verifica della congruità delle stesse in relazione alla normativa vigente e alle poste inserite nello schema di bilancio;

Ritenuto opportuno che il Consiglio comunale proceda alla determinazione di tariffe, tasse ed aliquote dei tributi comunali per l'anno 2015;

Ritenuto di poter analizzare singolarmente le varie tariffe e tributi:

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Visto il regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 28.03.2014 valevole a partire dal 01/05/2014;

T.O.S.A.P.

Visto il vigente regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 19 maggio 1994;

Visto l'art. 51 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 che abolisce la T.O.S.A.P. dal 01.01.1999;

Visto l'art. 31, comma 14, della legge 23.12.1998, n. 448 che stabilisce che la lettera a) del comma 2 del suddetto articolo 51 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 è abrogato;

Preso Atto pertanto che la TOSAP non è stata abolita e ritenuto opportuno non modificare tale tassa;

Dato Atto che si rende necessario confermare i criteri del 2014 di distribuzione graduazione e determinazione della tariffa superficie anche per il 2015;

IMPOSTA PUBBLICITA' E SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Visti:

- il decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, capo primo, riguardante l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto delle pubbliche affissioni;
- il Decreto Presidente del consiglio dei Ministri 16 febbraio 2001 con il quale sono state rideterminate le tariffe per l'imposta sulla pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 507/1993;
- l'art. 62 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446;

Richiamato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni approvato con deliberazione Consigliere n. 33 del 28.10.2004

Vista la convenzione per l'esercizio associato della funzione comunale, approvata con deliberazione di Consiglio n. 28 in data 27.12.2001;

Vista altresì, la delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 28.10.2004 avente ad oggetto la modificazione della Convenzione con la Comunità Montana per la gestione associata del servizio di applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni di cui alla deliberazione n. 28 del 27.12.2001;

Accertato che a livello regionale su iniziativa del Celva è stata predisposta una bozza di Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e il relativo piano generale degli impianti che tiene conto di tutte le nuove disposizioni di legge in modo da uniformare in tutti i comuni la gestione dell'imposta e la riscossione del diritto;

Preso Atto che detto nuovo regolamento sarà sottoposto nei prossimi mesi all'approvazione del Consiglio ;

Ritenuto pertanto opportuno di non aumentare per l'anno 2015 le tariffe relative all'imposta di pubblicità e servizio pubbliche affissioni;

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Vista la l.r. n. 27/1999 e s.m.i. recante: “Disciplina dell’organizzazione del servizio idrico integrato”;

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 4149 del 2/12/2005, recante ad oggetto “Applicazione della legge regionale n. 27/99 e s.m.i. – Approvazione del metodo per la definizione delle componenti di costo del servizio idrico integrato”, e ravvisata la necessità di rispettare le prescrizioni di legge (l.r. n. 27/99) che impongono la copertura del 100% dei costi di gestione e del 100% dei costi di investimento del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione);

Visto il Regolamento Comunale per l’acquedotto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 23/03/1992;

Dato Atto che il SUB-ATO Mont Emilius Piana di Aosta, nell’ambito del servizio idrico integrato, ha comunicato ai Comuni le tariffe di riferimento relative ai servizi di depurazione e di fognatura dal medesimo gestito, calcolate in base ai metri cubi di acqua erogati da tutti i comuni del comprensorio a fronte dei costi sostenuti, fissando la depurazione in € 0,44/mc, I.V.A. 10% esclusa, e la fognatura in € 0,04/mc, I.V.A. 10% esclusa, ove le corrispondenti tariffe ad oggi applicate dal Comune di Saint-Marcel sono pari rispettivamente ad € 0,44/mc I.V.A. 10% esclusa e € 0,09/mc I.V.A. 10% esclusa;

Esaminata la previsione dei costi per la gestione del servizio idrico integrato per l’esercizio 2015 e ritenuto pertanto di mantenere invariate le tariffe dei servizi acquedotto, depurazione e fognatura in considerazione del fatto che la previsione del gettito complessivo del servizio idrico integrato per l’anno 2015 garantisce la copertura al 100% dei costi di gestione del servizio stesso per l’anno corrente;

DIRITTI DI SEGRETERIA:

Visto l’articolo 10, comma 10, del D.L. 18.01.1993, n. 8, convertito in legge 19.03.1993, n. 68;

Vista la legge finanziaria dello Stato 30.12.2004, n. 311, con la quale, tra l’altro, è stato modificato il D.L. 18.01.1993, n. 8, all’articolo 10 “Disposizioni fiscali e tariffarie” che stabiliva l’istituzione dei diritti di segreteria sull’autorizzazione edilizia, nonché sulla denuncia di inizio attività da un valore minimo di € 51,65 ad un valore massimo di € 516,46;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 12.09.2005, oggetto: Adeguamento dei valori dei diritti di segreteria relative alle denunce di inizio attività” con la quale sono stati modificati i diritti di segreteria per le denunce di inizio attività in attuazione della legge finanziaria;

Ritenuto opportuno mantenere invariati i diritti di segreteria per l’anno 2015;

ADDIZIONALE I.R.P.E.F.:

Richiamato il D.Lgs. 28.09.1998, n. 360, così come modificato dalla legge 13.05.1999, n. 133, con il quale è stata istituita l’addizionale I.R.P.E.F. a decorrere dal 1° gennaio 1999;

Visti in particolare i commi 2 e 3 dell’articolo 1 del sopracitato D.Lgs. che stabiliscono:

1. con Decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con i Ministri del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell’interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l’aliquota dell’addizionale da applicare a partire dall’anno successivo ed è conseguentemente determinata la equivalente riduzione delle aliquote di cui all’articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917;

2. I Comuni possono deliberare, entro il 31 dicembre, la variazione dell'aliquota dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo, con deliberazione da pubblicare per estratto nella Gazzetta Ufficiale entro 30 giorni dalla data di affissione all'albo pretorio. La variazione non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali. La suddetta deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza del decreto di cui al comma 2.

Preso Atto che l'adozione del provvedimento di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98 non è un atto di autonomia della finanza locale, intesa quest'ultima quale capacità di determinare le risorse per far fronte alle spese derivanti dalla propria attività, ma semplicemente il trasferimento della responsabilità di una maggiore tassazione dei redditi dei cittadini sulle singole amministrazioni comunali. La spesa che sarà finanziata, infatti è una parte di quella che attualmente è sostenuta dallo Stato per l'erogazione di servizi già finanziati attraverso le imposte versate dai cittadini;

Considerato che l'approvazione della variazione dell'aliquota addizionale IRPEF sarebbe un provvedimento in netto contrasto con la politica di contenimento dei costi, infatti finanziando parte dei servizi decentrati dallo Stato agli enti locali attraverso un incremento dell'imposizione fiscale, ancorché stabilito a livello locale, si ha un aumento del costo complessivo dei servizi già esistenti;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, che il costo di tutti i servizi resi ai cittadini non debba aumentare in seguito al decentramento amministrativo e che debbano semplicemente essere ripartite diversamente le risorse che già attualmente derivano dal prelievo fiscale dell'IRPEF e ritenuto pertanto non opportuno variare l'aliquota addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ;

Ritenuto di non applicare l'addizionale comunale IRPEF di cui all'art. 1 comma 3, del D.Lgs. 360/98 per l'anno 2015 e di chiedere che in sede di riparto si tenga conto delle nuove funzioni delegate agli enti locali e, di conseguenza, vengano anche trasferite le risorse necessarie a farvi fronte senza che aumenti il loro costo complessivo;

DIVORZIO BREVE:

Richiamato il decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, recante "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile" convertito con modificazioni dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162;

Richiamato, in particolare l'art. 12, comma 6 che recita:

Art. 12

Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile.

*6. Alla Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo il punto 11 delle norme speciali inserire il seguente punto: «11-bis) Il diritto fisso da esigere da parte dei comuni all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall'ufficiale di stato civile del comune **non può essere stabilito in misura superiore all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642**».*

Rilevato pertanto necessario determinare il diritto fisso da esigere da parte dei Comuni all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazio-

ne degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall'ufficiale di stato civile del Comune;

Preso Atto che il diritto fisso di cui sopra non può essere stabilito in misura superiore all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;

Preso atto che ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 4 del D.L. 132/2014 "Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio" è stabilito quanto segue:

3. *L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziari che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. ((Nell'accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori)). L'avvocato della parte e' obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'articolo 5.*

4. *All'avvocato che viola l'obbligo di cui al comma 3, ((terzo periodo)), e' applicata la **sanzione amministrativa pecuniaria ((da euro 2.000 ad euro 10.000))**. Alla irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede e' competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.*

Dopo breve discussione si decide, in sede di prima applicazione, di comminare una sanzione di € 5.000,00;

Preso Atto che i servizi gestiti dal Comune per i quali sono previste delle tariffe sono i seguenti:

1. **SERVIZIO FOTOCOPIE** per il quale si ritiene di mantenere le tariffe invariate:

- formato A4 € 0,15
- formato A3 € 0,30
- alle varie associazioni e consorzi di miglioramento fondiario presenti nel comune e ai consiglieri comunali per quanto rientra nelle loro competenze gratuito

2. **RILASCIO ESTRATTI DI MAPPA**: per il quale si ritiene di mantenere le tariffe invariate:

- per ogni copia formato A4 € 1,00

3. **TRASPORTO ALUNNI** quota mensile invariata rispetto l'anno precedente a: € 17,00

Per gli alunni della scuola secondaria l'Amministrazione rimborserà la quota eccedente i 17,00 € e il costo dell'abbonamento.

4. **SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA**: tariffe invariate rispetto l'anno precedente:

- Quota fissa mensile € 35,00
- Quota relativa al mese di settembre € 25,00
- Quota giugno (per la scuola primaria) € 10,00
- Quota fissa mensile per spuntino (alunni che non usufruiscono della refezione) € 10,00
- Quota annua progetto "Tempo mensa" (scuola primaria) € 20,00

- Quota pasto € 2,50

5. SERVIZI CIMITERIALI con le seguenti tariffe in:

- Loculo (intesa come servizio di apertura e chiusura del loculo) € 150,00
- Urna (funeraria e ossario)
(intesa come servizio di apertura e chiusura dell'urna) € 80,00
- Fossa (intesa come servizio per lo scavo e riempimento fossa) € 300,00
- Tomba di famiglia:
 - Loculo € 150,00
 - Urna € 80,00
 - Fossa € 215,00

Preso Atto altresì atto che il Comune concede in uso dietro corresponsione di canone o tariffa i seguenti beni immobili o concessioni:

1. SALE di proprietà COMUNALE

Importo orario € 5,00

2. SALA GINNICO RICREATIVA per la quale si ritiene di mantenere invariate le tariffe del 2014 prevedendo la gratuità del servizio per l'utilizzo della palestra da parte delle associazioni che ricevono una contribuzione sull'attività da parte del Comune :

- Importo orario (per associazioni presenti nel Comune) € 2,50/h
- Importo orario (per altre associazioni) € 10,00/h
- Importo a partita e/o giornaliero € 60,00

3. CAMPO SPORTIVO per il quale si ritiene di mantenere invariata la tariffa del 2014:

- Importo mensile € 100,00
- Importo a partita e/o giornaliero € 50,00

4. BEACH VOLLEY A partire dall'estate 2010 nell'area sportiva comunale in località Lillaz è stato realizzato un campo di Beach-Volley, per incentivarne l'utilizzo si ritiene opportuno di consentirne l'utilizzo gratuito.

5. FRUIZIONE TAVOLI DELL'AREA PIC NIC IN LOCALITA' DRUGES si ritiene di mantenere invariato il costo :

- Per ogni tavolo occupato durante il periodo di apertura dell'area attrezzata € 5,00

6. LOCAZIONE POSTI AUTO:

Visto il regolamento per la gestione dei posti auto coperti di proprietà comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 13 del 11.04.2011;

- si ritiene di mantenere la stessa tariffa del 2014 in un'unica rata annuale anticipata entro la fine del primo mese di decorrenza della locazione.
(tariffa mensile € 20,00) € 240,00

7. CONCESSIONI CIMITERIALI si ritiene di mantenere invariati i canoni:

- Concessione di area per 99 anni per tomba di famiglia al mq € 160,00
- Concessione e/o rinnovo trentennale di loculo € 2.120,00
- Concessione e/o rinnovo trentennale di celletta ossario € 160,00
- Concessione e/o rinnovo trentennale di urna cineraria € 260,00
- Foglie in metallo per albero nell'area di spargimento delle ceneri € 120,00
- Targhetta a ricordo del defunto da collocare su lapide all'interno del cimitero € 50,00

Preso Atto che il Segretario Comunale, ai sensi della normativa vigente, ha espresso parere favorevole di legittimità e di regolarità contabile;

Con votazione unanime favorevole, tranne la minoranza (4) per quanto riguarda l'imposta di soggiorno per la quale si dichiarano contrari.

DELIBERA

1. **di determinare** per l'anno 2015 in merito alle tariffe, ai tributi e ai servizi comunali quanto segue:

T.O.S.A.P. (TAssa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche) tariffe invariate rispetto al 2014:

PARTE I: OCCUPAZIONI PERMANENTI O TEMPORANEE - CRITERI DI DISTRIBUZIONE GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA - SUPERFICIE

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti od impianti.
3. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee, aumentata del 20%.
4. La tassa è graduata, a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto le strade, gli spazi e le aree sulla quale sono state classificate in n. 2 categorie
5. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in mq. o ml. Le frazioni inferiori al mq. od al ml. sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al mq. od al ml., la tassa si determina automaticamente per ciascuna di esse. Le occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo, effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.
6. Le superfici eccedenti i 1.000 mq. per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10%.
7. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione:
 - del 50% sino a 1000 mq;
 - del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino al 1.000 mq;
 - del 10% per la parte eccedente 1.000mq.
8. La tassa è determinata in base alle misure previste dalle successive parti II, III, IV e V.

PARTE II - OCCUPAZIONI PERMANENTI

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma.

La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica in base alle seguenti misure di tariffa:

N.	OCCUPAZIONE – CARATTERISTICHE	TARIFFE	
		1°	2°
1.	Occupazione ordinaria del suolo comunale per mq. €	17,56	12,29
2.	Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico - (Riduzione 30%) per mq. €	5,27	3,69

3.	Occupazione con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico - (Riduzione obbligatoria al 30%)	per mq. €	5,27	3,69
4.	Passi carrabili:			
4.1.	Passi costruiti da privati e soggetti a tassa per la superficie occupata (Riduzione obbligatoria al 50%)	per mq. €	8,78	6,15
4.2.	Divieto di sosta indiscriminata imposto dal Comune a richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali - (Riduzione al 50%)	per mq. €	8,78	6,15
4.3.	Passi costruiti direttamente dal Comune: - Superficie fino a mq. 9 soggetta a tariffa ordinaria intera; Oltre mq. 9 la superficie eccedente si calcola in ragione del 10%; (Riduzione obbligatoria del 50%)	per mq. €	8,78	6,15
4.4.	Passi costruiti dal Comune e che risultano non utilizzabili o non utilizzati dal proprietario - (Riduzione al 10%)	per mq. €	0,88	0,61
4.5.	Passi di accesso ad impianti di distribuzione carburante - (Riduzione al 30%)	per mq. €	5,27	3,69
5.	Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la superficie assegnata	per mq. €	8,78	6,15

PARTE III - OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie di cui al n. 4 della parte 1. in rapporto alla durata della occupazione. I tempi di occupazione sono indicati nel regolamento deliberato dal Comune. In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni, la tariffa è ridotta nella misura del 30%.

La tassa si applica in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di cui alla seguente tariffa:

N.	OCCUPAZIONE – CARATTERISTICHE	TARIFFE		
		1°	2°	
2.1.	Occupazione ordinaria del suolo comunale	per mq. €	1,03	0,72
2.2.	Occupazioni ordinarie di spazi soprastanti e sottostanti al suolo comunale - (Riduzione 30%)	per mq. €	0,72	0,51
2.3.	Occupazione con tende e simili. Riduzione tariffa del 30%. Tassazione della sola parte sporgente da banchi od aree per le quali già è stata corrisposta la tassa	per mq. €	0,72	0,51
2.4.	Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante - (Aumento del //%)	per mq. €	1,03	0,72
2.5.	Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto - (Riduzione del 50%)	per mq. €	0,52	0,36
2.6.	Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante - (Riduzione dell'80%)	per mq. €	0,21	0,14
2.7.	Occupazione con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune - (Aumento/Riduzione del //%)	per mq. €	1,03	0,72
2.8.	Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia - (Riduzione del 50%)	per mq. €	0,52	0,36
2.9.	Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive - (Riduzione della tariffa ordinaria dell'80%)	per mq. €	0,21	0,14
2.10	Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la riscossione è effettuata mediante convenzione (a tariffa ridotta del 50%)	per mq. €	0,52	0,36

PARTE IV - OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione di reti per l'erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché seggiovie e funivie sono tassati in base alle tariffe stabilite con la presente deliberazione.
2. La tassa è determinata forfettariamente in base al numero delle utenze alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento con il minimo di € 516,46.

3. Tariffa relativa alle occupazioni permanenti:

N.	OCCUPAZIONE – CARATTERISTICHE	TARIFFE	
		1°	2°
3.1.	Occupazione del sottosuolo a del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse: la tassa è determinata con criteri di cui al par. 2. e per utenza	€ 0,77	0,77
3.2.	Occupazioni con seggiovie e funivie: fino ad un massimo di 5 km lineari tassa annua	€ 51,65	36,15
	Per ogni Km o frazione superiore a 5 Km maggiorazione della tassa annua	€ 5,27	3,69

4. Per la costituzione a cura del Comune di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti e dovuto agli utilizzatori, oltre alla tassa di cui al punto 3, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50% delle spese medesime.

IMPOSTA PUBBLICITA' E SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Mantenere le tariffe in vigore le tariffe approvate con delibera n.116 del 25.11.2005:

PARTE I - TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

1. PUBBLICITA' ORDINARIA

1.1 - Pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe, per ogni metro quadrato di superficie:

per anno solare	Fino a mq. 5.50	€	11,36
	Tra mq. 5.50 e 8.50	€	17,04
	Oltre mq. 8,50	€	22,72
non superiore a tre mesi, per ogni mese o frazione di mese	Fino a mq. 5.50	€	1,14
	Tra mq. 5.50 e 8.50	€	1,70
	Oltre mq. 8,50	€	2,27

Per durata superiore a tre mesi e inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

1.2 - Pubblicità ordinaria in forma luminosa o illuminata, effettuata con i mezzi indicati al punto 1.1, per ogni metro quadrato di superficie:

per anno solare	Fino a mq. 5.50	€	22,72
	Tra mq. 5.50 e 8.50	€	28,40
	Oltre mq. 8,50	€	34,08
non superiore a tre mesi, per ogni mese o frazione di mese	Fino a mq. 5.50	€	2,27
	Tra mq. 5.50 e 8.50	€	2,84
	Oltre mq. 8,50	€	3,41

Per durata superiore a tre mesi e inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

2 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI

2.1 - Pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche o simili, in uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati, per ogni metro quadrato di superficie:

Per anno solare	€	11,36
non superiore a tre mesi, per ogni mese o frazione di mese	€	1,14

Per durata superiore a tre mesi e inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare. Qualora la suddetta pubblicità venga effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa base è maggiorata del 100%.

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, la cui superficie è compresa nelle dimensioni indicate al punto 1, sono dovute le maggiorazioni dell'imposta base ivi previste.

2.1.1 - Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

2.2 - Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti al trasporto per suo conto: l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg.	€	74,36
b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg.	€	49,57
c) per motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie	€	24,78

Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità, le tariffe suddette sono raddoppiate.

Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa base d'imposta è maggiorata del 100% in conformità all'art. 7, c. 7 del D.Lgs. 507/1993.

Per i veicoli sopra indicati non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta per non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo mq.

E' obbligatorio conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta per esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

3 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI

3.1 - Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie, in base alla seguente tariffa:

- Per anno solare € 33,05
- Non superiore a tre mesi per ogni mese o frazione di mese € 3,30

per durata superiore a tre mesi e inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

3.2 - Per la pubblicità prevista dal precedente punto 3.1, effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica l'imposta in misura pari alla metà della tariffa sopra stabilita.

4 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PROIEZIONI

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schemi e pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:

- per ogni giorno € 2,06
- per durata superiore a 30 giorni si applica:
 - per i primi 30 giorni la tariffa per giorno di € 2,06
 - dopo tale periodo la tariffa giornaliera € 1,03

5 - PUBBLICITA' CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a:

€ 11,36

6 - PUBBLICITA' CON AEROMOBILI

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofe al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, l'imposta nella seguente misura:

€ 49,57

7 - PUBBLICITA' CON PALLONI FRENATI

Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura di:

€ 24,79

8 - PUBBLICITA' VARIA

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di:

€ 2,06

9 - PUBBLICITA' A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, è la seguente:

€ 6,19

PARTE II - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1 - MISURA DEL DIRITTO

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore del comune, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, nelle misure seguenti:

1.1 per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70X100 e per i periodi di seguito indicati:

giorno	€	1,03
per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	€	0,30

1.2 per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%;

1.3 per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%;

1.4 per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%;

2 - AFFISSIONI D'URGENZA

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di € 25,82 per ogni commissione.

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO tariffe invariate rispetto al 2014:

SERVIZIO ACQUEDOTTO

Utenze domestiche e assimilati

(abitazioni, esercizi pubblici e commerciali, uffici, ecc.)

tariffa agevolata fino a 60 mc. € 0,10/mc

tariffa base oltre 60 mc. € 0,20/mc

Utenze non domestiche

(stabilimenti, officine, laboratori, impianti, ecc)

tariffa base € 0,25/mc

Uso zootecnico

(stalle, pollai, ecc)

tariffa base riduzione del 50% € 0,07/mc

Quota fissa annua

(per ogni utenza in relazione ai costi di gestione) € 13,00

SERVIZIO DI FOGNATURA

Tariffa unica

€ 0,09/mc

Calcolata sul consumo di acqua risultante dalla lettura del contatore.

Per gli utenti degli acquedotti consorziali o privati, anche se già allacciati all'acquedotto comunale, la tariffa è calcolata sulla base del consumo pro capite standard previsto dalla Regione di mc.60,

salvo che l'utente decida, su presentazione di apposita domanda al Comune, di installare a proprie spese apposito contatore per la rilevazione puntuale del consumo di acqua.

SERVIZIO DI DEPURAZIONE

Tariffa unica

€ 0,44/mc

Calcolata sul consumo di acqua risultante dalla lettura del contatore.

Per gli utenti degli acquedotti consorziali o privati, anche se già allacciati all'acquedotto comunale, la tariffa è calcolata sulla base del consumo pro capite standard previsto dalla Regione di **mc. 60**, salvo che l'utente decida, su presentazione di apposita domanda al Comune, di installare a proprie spese apposito contatore per la rilevazione puntuale del consumo di acqua.

DI DARE ATTO che il costo di copertura del SII è pari a :

E = € 78.000,00

U = € 78.000,00

= 100%

DIRITTI DI SEGRETERIA E SERVIZI PUBBLICI COMUNALI D'UFFICIO

1) Diritti di segreteria sulle certificazioni rilasciate dal Comune:

Certificati in carta libera € 0,26

Certificati in bollo € 0,52

Diritto di rilascio carta d'identità € 5,42

2) Diritti di segreteria di cui all'art.16 comma 10, del D.L. 20.05.1992, n. 289:

a) Certificati di destinazione urbanistica previsti dall'art. 18, 2° comma, della L.28.02.1985, n. 47:

 fino a 5 numeri € 11,00

 per ogni numero in più € 1,00

 fino a un massimo € 52,00

b) Segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA) e comunicazione varianti in corso d'opera € 52,00

c) Autorizzazione per l'attuazione di piani di recupero di iniziativa dei privati di cui all'art. 30 della legge 05.08.1978, n. 457 € 26,00

d) Autorizzazione per la lottizzazione di aree di cui all'art. 28 della legge urbanistica 17.08.1942, n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni € 52,00

f) Certificati e attestazioni in materia urbanistico edilizia € 11,00

3) Diritti di segreteria di cui all'art.10, comma 10, del D.L. 18.01.1992 n.8, come convertito nella Legge 68/93, relativi alle concessioni edilizie:

a) Permessi di costruire ad uso abitativo per ogni alloggio € 26,00

b) Permessi di costruire ad uso non abitativo € 52,00

4) Servizio di fotocopia:

tariffa a titolo rimborso spese :

- formato A4 € 0,15

- formato A3 € 0,30

- alle varie associazioni e consorzi di miglioramento fondiario presenti nel Comune e ai Consiglieri Comunali per quanto rientra nelle loro competenze gratuito

5) Rilascio estratti di mappa:

Per ogni copia formato A4 € 1,00

TRASPORTO ALUNNI si ritiene di mantenere la tariffa per la quota mensile invariata a:

€ 17,00

DI DARE ATTO che il costo di copertura per il trasporto è pari a :

E = € 10.000,00

U = € 26.320,00

= 38,00%

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, si è ritenuto di mantenere le stese tariffe dell'anno scorso :

▪ Quota fissa mensile € 35,00

▪ Quota relativa al mese di settembre € 25,00

▪ Quota giugno (per la scuola primaria) € 10,00

- Quota fissa mensile per spuntino (alunni che non usufruiscono della refezione) € 10,00
- Quota annua progetto "Tempo mensa" (scuola primaria) € 20,00
- Quota pasto € 2,50

Di concedere la seguente **agevolazione** alle famiglie che hanno tre o più figli frequentanti le scuole elementari e materna:

- Quota fissa mensile della refezione scolastica per il terzo figlio e/o più figli: **Esente**

DI DARE ATTO che il costo di copertura per la refezione è pari a :

E = € 76.900,00

U = € 94.100,00

= **81,70%**

SERVIZI CIMITERIALI si ritiene di applicare le seguenti tariffe:

- Loculo (intesa come servizio di apertura e chiusura del loculo) € 150,00
- Urna (funeraria e ossario) (intesa come servizio di apertura e chiusura dell'urna) € 80,00
- Fossa (intesa come servizio per lo scavo e riempimento fossa) € 300,00
- Tomba di famiglia
 - Loculo € 150,00
 - Urna € 80,00
 - Fossa € 215,00

CONCESSIONI COMUNALI:

1. **SALA GINNICO RICREATIVA** per la quale si ritiene di mantenere invariate le tariffe del 2013 prevedendo la gratuità del servizio per l'utilizzo della palestra da parte delle associazioni che ricevono una contribuzione sull'attività da parte del Comune :
 - Importo orario (per associazioni presenti nel Comune) € 2,50/h
 - Importo orario (per altre associazioni) € 10,00/h
 - Importo a partita e/o giornaliero € 60,00
2. **SALE di proprietà COMUNALE**
 - Importo orario € 5,00
3. **USO CAMPO SPORTIVO** per il quale si ritiene di mantenere invariata la tariffa del 2010:
 - Importo mensile € 100,00
 - Importo a partita e/o giornaliero € 50,00
4. **BEACH VOLLEY** A partire dall'estate 2010 nell'area sportiva comunale in località Lillaz è stato realizzato un campo di Beach-Volley, per incentivarne l'utilizzo si ritiene opportuno di consentirne l'utilizzo gratuito.
5. **FRUIZIONE TAVOLI DELL'AREA PIC NIC IN LOCALITÀ Druges:** si ritiene di mantenere invariato il costo :
 - per ogni tavolo occupato durante il periodo di apertura dell'area attrezzata € 5,00
6. **LOCAZIONE POSTI AUTO** si ritiene di mantenere la stessa tariffa del 2014:
 - in un'unica rata annuale anticipata entro la fine del primo mese di decorrenza della locazione (tariffa mensile € 20,00) € 240,00
7. **CONCESSIONI CIMITERIALI** si ritiene di mantenere invariati i canoni:
 - Concessione di area per 99 anni per tomba di famiglia al mq € 160,00
 - Concessione e/o rinnovo trentennale di loculo € 2.120,00
 - Concessione e/o rinnovo trentennale di celletta ossario € 160,00
 - Concessione e/o rinnovo trentennale di urna cineraria € 260,00
 - Foglie in metallo per albero nell'area di spargimento delle ceneri € 120,00
 - Targhetta a ricordo del defunto da collocare su lapide all'interno del cimitero € 50,00
8. **DIVORZI BREVI:**
 - diritto fisso da esigere da parte dei comuni all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall'ufficiale di stato civile del comune: (punto 11/bis Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604) € 16,00
 - sanzione per la violazione del commi 3 dell'art. 6 del D.L 132/2014 € 5.000,00

Del che, si è redatto il presente verbale, che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
(F.to : Roberto CRETIER)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to : Ubaldo Alessio CERISEY)

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ
Legge Regionale 21.01.2003 n.3 che integra la Legge Regionale 07.12.1998 n. 54

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale **attesta** che copia della presente deliberazione ai sensi dell'art.7 della L.R. 21.01.2003 che inserisce gli articoli 52 bis e 52 ter alla L.R. 07.12.1998 n. 54, **viene pubblicata** all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna.

La presente deliberazione diviene **esecutiva** il primo giorno di pubblicazione e precisamente in **data odierna**.

Saint-Marcel, lì 19/12/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to : Ubaldo Alessio CERISEY)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.
Saint Marcel , lì 19/12/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Ubaldo Alessio CERISEY)